



Oggetto: Determina di approvazione della ottava variazione del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022”, adottato con Determina AIFA DG n. 165/2021 e modificato con Determine AIFA DG n. 539/2021, n. 833/2021, n. 898/2021, n. 904/2021, n. 975/2021, n. 1294/2021 e n. 1354/2021 e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA, con l’OE Gesinf S.r.l. per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del software CRP 2G (GESINF), nonché l’acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e di n. 5 licenze software, di cui n.3 di tipo full e n. 2 limited, per la durata di 36 (trentasei) mesi – CIG 8995873D3B - CUI S97345810580202100030.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell’incarico di Direttore generale dell’AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell’Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell’affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell’attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l’amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020;

Visto il Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia Italiana del Farmaco predisposto, sulla base delle strategie comunitarie e nazionali adottate sul tema dell'Agenda Digitale, a cura del Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Europe 2020, Strategia per la crescita digitale 2014-2020), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Piani triennali per l'informatica 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022 dell'AgID) che governano il tema a livello nazionale ed europeo, e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'Agenzia Italiana del Farmaci per l'anno 2021;

Viste la Delibera n. 41 del 17 giugno 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia italiana del Farmaco e la Determina del Direttore Generale n. 976 del 27 agosto 2021 di attuazione della Delibera in parola;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche “*assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017*”;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce “*di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in*

commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l’adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la delibera n. 8 del 28 gennaio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2021-2022 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina n. 165 del 09/02/2021 con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022”, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”*, in cui è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI n. S97345810580202100030 per un importo di euro 75.000,00 IVA compresa;

Tenuto conto di quanto rappresentato nella sopra citata Determina DG n. 165/2021 di adozione del predetto Programma biennale in merito alla circostanza che *“come espressamente previsto all’art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il suddetto programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la presente programmazione”*;

Viste le Determinine nn. 539/2021, 833/2021, 898/2021, 904/2021, 975/2021, n. 1294/2021 e n. 1354/2021 con le quali sono state apportate variazioni al sopra citato Programma ed alle quali si rimanda per i relativi aspetti motivazionali;

Visto il modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT, prot. n. ID 171134577 del 16/11/2021, con il quale si richiede: “con riferimento al Contratto (CIG 6513111539) per la fornitura del software applicativo CRP 2G per la gestione dei processi

amministrativo-contabili dell'AIFA e relativi servizi stipulato con la società Gesinf S.r.l., giusta determina AA n.2 del 13/01/2016, per una durata di 5 anni e per un importo complessivo di euro 190.500,00, oltre IVA, tenuto conto che lo stesso scadrà il prossimo 31 dicembre 2021, il rinnovo triennale del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del software, nonché l'acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e di n. 5 licenze a tempo indeterminato, di cui n. 3 di tipo full per le esigenze dell'Area Amministrativa e n. 2 licenze di tipo Limited per le esigenze applicative", per un importo pari ad euro 115.500,00 (centoquindicimilacinquecento/00), oltre IVA per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024;

Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 18/11/2021, n. 122/21 attestante la copertura finanziaria;

Vista la Relazione Tecnica a firma del dirigente dell'Ufficio richiedente del 16/11/2021, allegata alla presente, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda e, considerato in particolare che *"si rende necessario procedere con l'affidamento diretto al fornitore GESINF S.r.l., in qualità di titolare esclusivo del software CRP 2G"*;

Preso atto che l'importo indicato nel Modulo predetto è superiore a quello indicato dal Settore ICT richiedente in fase di predisposizione del "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022" per le ragioni rappresentate nella Relazione Tecnica allegata al suddetto Mod. 232_01 in cui *"si precisa che i servizi di manutenzione evolutiva si rendono necessari per integrare il software CRP 2G con il sistema dei pagamenti PagoPA dell'AgID e con altri applicativi software dell'Agenzia nonché per la realizzazione di moduli ad hoc per la gestione ordini e contratti, la gestione incentivi ai dipendenti, la gestione della programmazione degli acquisti e per funzionalità avanzate di reporting"*;

Fermo restando, comunque, che il suddetto Programma costituisce per l'AIFA un documento avente carattere meramente programmatico e che per il predetto acquisto è stata previamente già verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria come sopra indicato;

Visto che con determina AA n. 2 del 13/01/2016 con la quale è stata autorizzata la stipula del Contratto CIG 6513111539 con la società Gesinf S.r.l. per la fornitura del software applicativo CRP 2G per la gestione dei processi amministrativo-contabili dell'AIFA e relativi servizi, per una durata di 60 (sessanta) mesi;

Considerato che il predetto Contratto è in scadenza al 31/12/2021;

Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20/10/2020 n. 764 secondo il quale *"il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in*

contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto”;

Visto l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a tenor del quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”;*

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo 232_01 e precisamente che tale affidamento si rende necessario al fine di garantire il corretto funzionamento del software applicativo CRP 2G attualmente in uso presso gli Uffici dell'Area Amministrativa dell'AIFA per la gestione dei processi amministrativo-contabili e in scadenza al prossimo 31/12/2021;

Considerato che la società GESINF S.r.l. è titolare esclusiva, ai sensi della normativa sul diritto d'autore, dei diritti del software CRP 2G, come dichiarato nella succitata Relazione Tecnica;

Vista l'offerta di GESINF S.r.l., assunta al prot. AIFA n. 0127353 del 29/10/2021, è di un importo pari a euro 115.500,00 (centoquindicimilacinquecento/00) oltre IVA;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” nella Categoria “Servizi per l'Information Communication Technology” di cui all'Allegato 35 al Bando medesimo, sottocategoria “Servizi di manutenzione Software”;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società GESINF S.r.l., del dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura;

Appurato che trattasi di OE *“in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”*, in quanto già utilizzato in precedenza con buon esito dalla Stazione appaltante per l’esecuzione di detti servizi in quanto titolare esclusivo del software CRP 2G;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA lo strumento informatico denominato *“Trattativa Diretta”*, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* ed in particolare il paragrafo 3.7 secondo cui *“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6 (sull’obbligo di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei sottosoglia), secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”*;

Preso atto che nel caso di specie si ritiene pertanto opportuno ricorrere all’affidamento diretto per il tramite della cosiddetta *“Trattativa Diretta”* sul Mepa, in deroga del principio di rotazione, in favore dell’OE GESINF S.r.l., in quanto titolare esclusivo del software CRP 2G;

Visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)”* e considerato che nel caso di specie, avuto riguardo alla tipologia, alla durata e alla specificità del servizio oggetto dell’affidamento in parola, si ravvedono esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia definitiva;

Vista la nota prot. n. 137835-25/11/2021-AIFA-AIFA-P con cui il Dirigente dell’Area amministrativa ha trasmesso al Direttore Generale dell’Agenzia apposita Relazione in merito alle ragioni sottese alla presente approvazione della ottava variazione del *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2021”*, adottato con Determina DG n. 165/2021, al fine di consentire alla Direzione Generale di sottoporre la questione all’attenzione del CdA per la debita informativa;

Ritenuto quindi opportuno, previa modifica del sopra citato *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022”*, ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), d. lgs. n. 50/2016,

mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA, con l'OE Gesinf S.r.l., per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del software CRP 2G (GESINF), nonché l'acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e di n. 5 licenze software, di cui n.3 di tipo full e n. 2 limited, per la durata di 36 (trentasei) mesi;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(approvazione della ottava variazione del programma biennale degli acquisti per gli anni 2021 – 2022)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, all'interno del *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021/2022* (adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, con Determina DG n. 165/2021, ed aggiornato con Determine nn. 539/2021, 833/2021, 898/2021, 904/2021, 975/2021, 1294/2021 e 1354/2021), l'acquisto recante CUI S97345810580202100030 relativo al rinnovo del Servizio triennale di assistenza e manutenzione ordinaria al software CRP 2G (GESINF), acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e di n. 5 licenze software, n.3 di tipo full e n. 2 limited per le nuove esigenze dell'Agenzia, viene modificato come segue:
 - l'importo contrattuale di euro 61.475,41 oltre IVA viene aumentato ad euro 115.500,00 oltre IVA.
2. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di procedere, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione della predetta modifica secondo quanto indicato nelle premesse, mentre non sarà necessaria la comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, trattandosi di acquisizione di importo inferiore a 1 milione di euro.

Art. 2

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePa della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico GESINF S.r.l. (C.F. 06863540586 e P.IVA 01633591001), con sede legale in Roma, via Olindo Guerrini n. 20, per l'affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del software CRP 2G (GESINF), nonché l'acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e di n. 5 licenze software, di cui n.3 di tipo full e n. 2 limited, per la durata di 36 (trentasei) mesi - CIG 8995873D3B, per le motivazioni indicate in premessa.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico GESINF S.r.l., come da preventivo allegato al predetto modulo di richiesta di acquisto, per un importo pari a euro 115.500,00 (centoquindicimilacinquecento/00), oltre IVA per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2024.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 3
(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata la spesa complessiva pari ad euro 115.500,00 (centoquindicimilacinquecento/00), oltre IVA di cui:
 - euro 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA, dovuti per la manutenzione ordinaria;
 - euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA, dovuti per la manutenzione evolutiva;
 - euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), oltre IVA, dovuti per l'acquisto di n. 5 (cinque licenze software, di cui n.3 (tre) di tipo full e n. 2 (due) limited.
2. La predetta spesa graverà pro quota sui budget anni 2022, 2023 e 2024.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE GESINF S.r.l..

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 03/12/2021

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

Allegati:

1. N. 1 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;
2. Relazione ICT del 10/11/2021;
3. Tracciato del MIT riportante il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022 aggiornato.

Publicato sul profilo del committente in data _____/_____/2021.

